



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Ai tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

Ai Consigli di Disciplina territoriali

Roma, 28 ottobre 2015
Rif. P/CR.c/4739

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 401

Oggetto: Applicabilità dell'art. 30 del Codice Deontologico all'insegnate libero professionista.

Al fine di chiarire la differenza della disciplina dettata per il personale docente rispetto a quella prevista per i pubblici dipendenti in tema di obblighi dei dipendenti pubblici (sia nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui sono dipendenti sia nei confronti dell'Ordine professionale di appartenenza), si precisa quanto segue:

- la legge 3 febbraio 1963, n. 112, all'art. 2, comma 2, dispone che *“l'iscrizione all'albo non è consentita a pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti dell'Amministrazione da cui dipendono, l'esercizio della libera professione”*;
- esplicita conferma di tale principio si rinviene nell'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, che prevede – al comma 2 – che *“i pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante ... la compatibilità della libera professione con la posizione di impiego”*;
- la normativa riguardante i docenti pubblici presenta peculiari e consolidati profili legislativi costituiti dall'art. 92, comma 6, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e dall'art. 508, comma 15, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- tali norme dispongono che per i docenti pubblici non sussiste un divieto di esercizio dell'attività professionale per incompatibilità di principio, bensì soltanto un eventuale diniego di autorizzazione all'esercizio della libera professione per incompatibilità concreta, vale a dire per inconciliabilità tra i doveri derivanti dalla funzione di docenza e gli obblighi assunti con il rapporto professionale;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare i casi di *“incompatibilità, di cumulo di impieghi e di conferimento di incarichi”* (art. 53), ha tenuto ferme le disposizioni speciali relative allo svolgimento di attività libero-professionali per alcune categorie di dipendenti pubblici ed, in particolare, ha fatto espresso riferimento all'art. 508 del d.lgs. 6 aprile 1994, n. 297 e, quindi, al personale docente;
- la *ratio* delle speciali disposizioni derogative del divieto generale per il pubblico impiego di esercitare la libera professione – divieto già vigente all'epoca dell'emanazione delle norme sullo *status* dei docenti pubblici – consiste *“nell'influenza positiva che da tale esercizio può derivare all'attività didattica, atteso che l'attività professionale può arricchire le specifiche conoscenze*

del docente fino quasi a costituire per quest'ultimo una forma di aggiornamento permanente” (Consiglio di Stato, sentenza del 30.04.1994, n. 645);

- la stessa Corte Costituzionale ritiene “*giustificata la riferita differenziazione di trattamento alla luce dell'influenza positiva che può derivare all'attività didattica dall'esercizio della pratica professionale*” (sentenza del 23 dicembre 1986, n. 284);
- la circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 248 del 10 luglio 2006 ha ribadito che la disciplina prevista per i pubblici dipendenti subisce una deroga al divieto generale per il pubblico impiego di esercitare la libera professione; persistendo, quale unico limite all'attività professionale del docente – ovviamente ove conciliabile con i doveri della funzione – l'eventuale conflitto di interesse tra docente stesso e pubblica amministrazione in relazione, però, agli specifici interessi dedotti nel rapporto professionale;
- **il personale docente è, quindi, sottoposto ai meri obblighi della presentazione, al momento della domanda di iscrizione, di una certificazione relativa alla compatibilità della libera professione con la posizione ricoperta e dell'ottenimento di un'autorizzazione del dirigente scolastico (i.e. direttore didattico o preside) all'esercizio della libera attività professionale** (provvedimento che già di per sé presuppone l'accertata assenza di pregiudizio della libera professione all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e compatibilità delle stesse con l'orario di insegnamento e di servizio);
- **pertanto, l'art. 30 del Codice deontologico** si riferisce alla diversa ipotesi del geologo pubblico dipendente iscritto all'Albo professionale, cui sia concesso di svolgere, in via saltuaria, e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, atti di libera professione; mentre **non riguarda letteralmente il docente di scuola pubblica primaria** (comunemente denominata scuola elementare), **secondaria di primo grado** (comunemente denominata scuola media o scuola media inferiore) e **secondaria di secondo grado** (comunemente denominata scuola superiore o scuola media superiore), che, in virtù delle norme sopra indicate, esercita l'attività in via continuativa e previa esibizione della certificazione richiesta al momento dell'iscrizione. A quest'ultimo, pertanto, non deve ritenersi applicabile l'obbligo di cui al richiamato art. 30, relativamente alla comunicazione all'Ordine di appartenenza degli incarichi assunti con relativa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano